

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 21 **del mese di** ottobre  
**dell' anno** 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Errani Vasco	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** RISERVE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MERITO ALLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE.

**Cod.documento** GPG/2013/1574

**Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1574**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- la L.R. 27 maggio 1989, n. 19 che istituisce il Parco storico regionale di Monte Sole;
- la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 "Disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio";
- la deliberazione del Consiglio regionale del 4 aprile 2001, n. 173 che, in attuazione dell'art. 16 della L.R. 20/2000, ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei Piani e sulla Conferenza di Pianificazione;
- la L.R. n. 6 in data 17 febbraio 2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- l'articolo 24 della sopracitata L.R. n. 6/05 che stabilisce che il Piano territoriale del Parco, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale Paesistico Regionale, costituisce stralcio del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art.26 della L.R. n.20/2000;
- l'art. 28 della L.R. 6/2005 che stabilisce la procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione del piano territoriale del parco;
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi

regionali" che stabilisce le competenze in materia di Rete Natura 2000;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il Piano territoriale Regionale, il Piano territoriale Paesistico Regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;
- il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna vigente;

Premesso che:

- il processo di pianificazione che porta alla realizzazione del Piano territoriale del Parco o di sue varianti prevede una successione di attività fra loro strettamente integrate, le quali prendono avvio dalla predisposizione da parte dell'Ente di Gestione del Parco della proposta di Piano territoriale;
- la proposta di Piano territoriale o sua variante deve essere articolata in documenti pianificatori denominati "Quadro Conoscitivo", "Documento Preliminare" e "Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale" (VAL.S.A.T.);
- l'Ente di gestione del Parco storico regionale di Monte Sole ha approvato con due successive deliberazioni una proposta di variante al vigente Piano territoriale del parco trasmettendolo all'Amministrazione provinciale di Bologna per l'avvio della procedura di approvazione;
- per l'esame congiunto del documento sopracitato, la Presidente della Provincia di Bologna con proprio atto P.G. n. 87697 del 04/03/09 ha indetto la Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000;
- a tale Conferenza sono stati invitati a partecipare, oltre alla Regione Emilia-Romagna, le Amministrazioni coinvolte o interessate all'esercizio delle funzioni di

pianificazione, gli Enti e le Associazioni economiche e sociali, così come previsto dagli artt.14 e 27 della L.R. 20/2000;

- le valutazioni regionali adottate con propria deliberazione n. 813 dell'8 giugno 2009 sono state consegnate a conclusione della Conferenza di pianificazione;
- il Consiglio Provinciale di Bologna, con deliberazione n. 32 del 10/06/13, ha adottato la variante al Piano territoriale del parco storico regionale di Monte Sole apportando le necessarie modifiche ed integrazioni scaturite a seguito dei contributi forniti dai partecipanti alla suddetta Conferenza di pianificazione;

Considerato che:

- la Provincia di Bologna, con nota n. prot. 94398 del 21/06/2013 ha trasmesso gli elaborati inerenti la variante al Piano adottato in oggetto alla Giunta regionale, che li ha ricevuti in data 27/06/2013;
- entro il termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento del suddetto Piano, la Giunta Regionale può sollevare riserve in merito alla conformità della suddetta variante rispetto alla legge istitutiva, al Programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, nonché alla pianificazione regionale;
- la variante al Piano territoriale del Parco adottata è stata depositata, ai sensi del comma 8 dell'art. 28, della L.R. n.6/2005 e dell'art.27 commi 5 e 6 della L.R. 20/2000, presso le sedi dell'Amministrazione Provinciale di Bologna e dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale, nonché in formato digitale presso i Comuni di Bologna, Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno;
- di tale deposito è stata data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte periodica II del 03.07.2013;

Preso atto che gli elaborati che costituiscono la variante al Piano territoriale del Parco storico regionale di Monte Sole come indicati nella deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna n.32 del 10/06/2013 sono i seguenti:

## QUADRO CONOSCITIVO

- Relazione
- Tavola 7 bis Nord - Indagine geomorfologica supplementare, Carta dell'assetto geomorfologico delle aree forestali
- Tavola 7 bis Sud - Indagine geomorfologica supplementare, Carta dell'assetto geomorfologico delle aree forestali
- Tavola 8 Nord - Caratteristiche geologiche, Carta del trasporto solido in sospensione
- Tavola 8 Sud- Caratteristiche geologiche, Carta del trasporto solido in sospensione
- Tavola 9 Nord - Caratteristiche geologiche, carta dell'instabilità potenziale
- Tavola 9 Sud - Caratteristiche geologiche, carta dell'instabilità potenziale
- Tavola 10 Nord Caratteristiche geologiche, carta della gestione geomorfologica
- Tavola 10 Sud - Caratteristiche geologiche, carta della gestione geomorfologica
- Tavola 13 Nord - Analisi delle formazioni forestali, Carta fisionomico-strutturale della vegetazione
- Tavola 13 Sud- Analisi delle formazioni forestali, Carta fisionomico-strutturale della vegetazione
- Tavola 13 bis Nord - Carta fisionomico-strutturale della vegetazione aggiornata con variante 2007 con i dati della Carta Forestale della Provincia di Bologna
- Tavola 13 bis Sud - Carta fisionomico-strutturale della vegetazione aggiornata con variante 2007 con i dati della Carta Forestale della Provincia di Bologna
- Piano di gestione del SIC

## ELABORATI DI PROGETTO

- Relazione generale
- Elaborato 2 - Norme di Attuazione
- Elaborato 3a Nord - Organizzazione generale del Piano
- Elaborato 3a Sud - Organizzazione generale del Piano
- Elaborato 3b Nord - Organizzazione generale del Piano, mobilità
- Elaborato 3b Sud - Organizzazione generale del Piano, mobilità
- Elaborato 3.1 - Zona del Memoriale
- Elaborato 4.1 - Itinerari: A Itinerari del Memoriale
- Elaborato 4.2 - Itinerari: B Itinerari per Montovolo
- Elaborato 4.3 - Itinerari: C percorsi del paesaggio etrusco
- Elaborato 4.4 - Itinerari: D Percorso naturalistico
- Elaborato 4.5 - Itinerari: E itinerari della risorsa acqua

- Elaborato 4.6 - Itinerari: F percorsi nei paesaggi di Morandi
- Elaborato 5 Nord - Modalità d'uso del territorio
- Elaborato 5 Sud - Modalità d'uso del territorio
- Elaborato 6 Nord - Perimetri e zone di legge
- Elaborato 6 Sud - Perimetri e zone di legge
- Elaborato 9 Nord - Accessibilità per interventi di sicurezza e per la ridotta mobilità
- Elaborato 9 Sud - Accessibilità per interventi di sicurezza e per la ridotta mobilità
- Elaborato 10 - Programma di Massima per l'attuazione
- Accordo Agro-Ambientale

#### VALSAT

- Elaborato 11 - Valutazione di Sostenibilità Ambientale territoriale (VALSAT) elab. ai sensi del D. Lgs. 4/2008;
- Elaborato 12 - Studio di incidenza sul S.I.C. di Monte Sole.

Tenuto conto che la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con delibera n.20 del 16 gennaio 1996 ha approvato la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale" e, con delibera n. 312 del 13 marzo 2001, ha inoltre approvato le modifiche ed integrazioni alla stessa delibera n. 20/1996 per conferire al medesimo Gruppo lo svolgimento delle nuove funzioni previste dalla L.R. 20/2000.

Ritenuto opportuno avvalersi del Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, disposto con deliberazioni della Giunta regionale n.20 del 16 gennaio 1996 e n.312 del 13/01/01, anche per l'esame degli strumenti di pianificazione dei parchi;

#### Dato atto:

- che i Direttori Generali "Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa" e "Programmazione territoriale e Sistemi di Mobilità, rispettivamente, Dott. Giuseppe Bortone e Dott. Enrico Cocchi, con lettera congiunta Prot. NP/2013 n.0009892 del 29 luglio 2013, hanno trasmesso alle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro suddetto gli elaborati facenti parte della variante al Piano territoriale del Parco storico regionale di Monte Sole,

così come adottati dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

- che con la medesima lettera, il Gruppo di lavoro è stato convocato per i giorni 06/09/13 e 13/09/13 al fine di raccogliere le riserve delle diverse Direzioni Generali in merito agli elaborati della variante;
- che il gruppo di lavoro ha ritenuto di stabilire utili ulteriori due incontri fissati per il 20/9/2013 e per il 7/10/2013;
- che il suindicato Gruppo di lavoro ha condotto l'istruttoria per la verifica di conformità degli elaborati adottati dal Consiglio Provinciale di Bologna con deliberazione n. 32 del 10/06/13, con le previsioni del Piano territoriale Regionale (PTR), integrato dal Piano territoriale Paesistico Regionale (PTPR), oltre che con le previsioni contenute negli strumenti di programmazione e pianificazione settoriale e territoriale della Regione, nonché con le leggi regionali n. 6/05 e n. 24/2011 e con riferimento alla legge regionale istitutiva del Parco storico regionale di Monte Sole n. 19/1989;
- che i pareri delle Direzioni Generali coinvolte nel procedimento istruttorio, depositati presso il Servizio Parchi e Risorse forestali, sono stati espressi da: Direzione Generale Agricoltura; Direzione Generale Programmazione territoriale negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali; Direzione Generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa e dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
- che i suddetti pareri, sintetizzati nella relazione istruttoria, allegato parte integrante al presente atto, convergono nell'evidenziare una generale disorganicità dei contenuti e la presenza di alcune carenze;
- che pertanto l'istruttoria tecnica si è conclusa con la formulazione di specifiche riserve;

Ritenuto che in base a quanto riportato nella relazione istruttoria summenzionata, a norma dell'articolo 28, comma 10 della L.R. 6/2005, sia necessario avanzare delle riserve ai contenuti della variante al Piano territoriale del parco regionale storico di Monte Sole, adottata

dall'Amministrazione provinciale di Bologna con deliberazione C.P. n.32 del 10/06/2013;

Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 6/2005;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.178 del 6/9/2013;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di formulare le riserve alla variante al Piano territoriale del Parco regionale storico di Monte Sole, adottato dall'Amministrazione provinciale di Bologna con deliberazione C.P. n.32 del 10/06/2013, di seguito riportate, per le motivazioni analiticamente indicate nella Relazione Istruttoria predisposta e sottoscritta dal Gruppo di lavoro, allegata parte integrante alla presente delibera che si intendono qui integralmente richiamate:

**Riserva di carattere generale**

in adeguamento alla L.R. n. 6/05, art. 25 si chiede di sostituire in tutti gli elaborati di piano, legende delle tavole comprese, la parola "Pre-Parco" con le parole "Area Contigua (ex Pre-Parco)";

**Con riferimento alla relazione del quadro conoscitivo**

si richiede un'integrazione della relazione rispetto a tutti quegli elementi che sono i principali oggetti della proposta di variante; si rende pertanto necessario fornire: dati quali-quantitativi sugli edifici esistenti, diroccati e semidiroccati compresi, edifici incongrui, edifici di servizio incongrui; caratteristiche dell'area oggetto di previsioni del campo da golf adiacente al centro sportivo Piccolo Paradiso, caratteristiche dell'area demaniale del laghetto di Lorianò, "zona agroforestale" situata ad est della frazione di Sperticano;

**Con riferimento agli elaborati del quadro conoscitivo**



- si chiede di valutare l'opportunità di sostituire la tavola n. 13 bis "carta fisionomico-strutturale della vegetazione aggiornata con variante 2007" con la carta forestale allegata al PTCP di Bologna in vigore e, di chiarire, se la stessa tavola n. 13 bis è servita come base per la costruzione delle tavole di progetto;
- il Piano di gestione del sito IT 4050003 "Monte Sole" non è realmente integrato al Piano; è necessario approfondire il rapporto tra questo strumento e la normativa di piano, in particolare si chiede di chiarire come vengono applicate le indicazioni in esso contenute;
- si richiede di integrare il Quadro conoscitivo con un'analisi finalizzata ad individuare lo stato attuale dei "luoghi degli eccidi" e di tutti gli "edifici semidiroccati" per cui la variante contiene delle previsioni di recupero;

**Con riferimento alla relazione di progetto:**

- si richiede un'integrazione sostanziale della relazione, che chiarisca i passaggi logici effettuati tra analisi conoscitive e scelte di piano;
- si richiede di inserire un apposito paragrafo che riporti e chiarisca i contenuti essenziali della normativa regionale in materia di inquinamento luminoso;

**Con riferimento agli elaborati di progetto:**

- nella cartografia di Piano è necessario indicare che l'area del Parco è anche Zona di protezione dall'inquinamento luminoso;
- le tavole di progetto 3.1, 3a e 6 sono da modificare distinguendo chiaramente: l'area del Memoriale, la zona di riferimento del Memoriale, le zone B e C che insistono nell'area di riferimento del Memoriale;
- nella tavola 3.1 occorre integrare la legenda della tavola con la simbologia riferita ai cerchi rossi che individuano le zone di percezione del contesto;
- la tavola 3a deve essere integrata con l'indicazione della fonte e della data del rilievo; inoltre sono

presenti alcuni refusi rappresentati dalla mancanza di campitura in alcune aree.

**Con riferimento alle norme di attuazione (NdA):**

- si segnala il mancato inserimento degli allegati A, B e C, presenti nella vigente normativa di piano e si rileva altresì un errore nella numerazione degli articoli costituenti le norme di attuazione allorchè si passa dall'articolo 8 all'art. 10;

**Art. 6 Finalità del Piano**

- al comma 1 -II) sostituire le parole "Programma di gestione e valorizzazione del parco di cui all'Art. 34 della L.R. n.6/05" con le parole "Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea di cui all'art. 19 della L.R. n. 24/2011";

**Art. 7 Oggetto e ambito territoriale del Piano**

- il comma 1 è sostituito dal seguente: "Oggetto ed ambito territoriale del Piano è tutta l'area specificamente individuata nelle relative tavole. Questa comprende, ai sensi dell'Art. 25 della L.R. n° 06/05, la zona del Parco e l'Area contigua (ex Pre-Parco). La Zona del Parco è articolata in zone territoriali omogenee ed è disciplinata in conformità alle leggi regionali n° 19/89 e n° 06/05; l'Area contigua (ex Pre-Parco) è disciplinata dal presente Piano ai sensi della L.R. n° 06/05 ed in conformità all'Art. 32 della L. n°394/91.";

**Art. 8 Elaborati costitutivi del piano**

- si chiede lo stralcio dei nominativi dei progettisti degli elaborati di variante inseriti impropriamente nell'articolato;

**Art. 10 Efficacia del Piano nella Zona del Parco**

- si chiede la cancellazione del comma 3 dell'art. 10;

**Art.11 Parere di conformità del parco (e seguenti articoli 12, 15, 23, 24)**

- il riferimento al Comitato tecnico-scientifico deve essere eliminato;

**Art. 13 Articolazione della zona del parco e art. 25 Articolazione della zona del Pre-parco**

- è necessario integrare gli artt. 13 e 25 delle NTA del Parco, con un comma che renda palese che la regolamentazione degli interventi e delle previsioni nell'ambito del Parco e del Pre-Parco potranno essere realizzate se non in contrasto con le disposizioni del PTPR (Sistemi, Zone ed Elementi) così come recepiti agli artt. 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 8.2 e 8.3 (Tav. 1 - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali - foglio V, a scala 1:25000) del PTCP vigente;

#### **Articolo 14 Zona del Memoriale**

- in generale e con particolare riferimento ai commi 4, 5, 6, 8, 9 e 10, si specifica che il Progetto d'intervento particolareggiato per la "Zona del Memoriale", approvato dalla Provincia nel 2004 è vigente e pertanto l'articolato deve essere adeguato non prevedendo più il mandato di redigere il progetto stesso, neppure per l'assetto dell'area agroforestale; si richiede inoltre l'integrazione delle norme con i contenuti del progetto d'intervento particolareggiato approvato;
- al comma 7 si richiede di rivedere la previsione di un nuovo camposanto, con una precisa collocazione, dando mandato al Comune di Marzabotto, in quanto competente in materia, la ricerca di un'area alternativa da concordare con i diretti interessati;

#### **Art. 15 Zona agroforestale del parco**

- al comma 2 bis si richiede un chiarimento rispetto alla specificità attribuita a tale porzione di zona C;

#### **Art. 16 Aree del parco con finalità di tutela naturalistica e protezione idrogeologica**

- al comma 2 lett. b) alinea 4, si richiede di tradurre i contenuti del Piano di gestione del SIC indirizzi, direttive e prescrizioni al fine della valutazione di incidenza;

#### **Art. 20 Regolamentazione edilizia nella zona agroforestale del parco**

- al comma 4, si chiede di aggiornare il riferimento di legge, citando la legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole";

- al comma 2, punto II), si chiede di esplicitare i motivi per cui viene riportata la definizione di "siti storicamente edificati" come nucleo edilizio rilevato da Catasto Pontificio;
- al comma 2, punto I), si richiede di eliminare, tutto il paragrafo, dalle parole "in mancanza" alle parole "terzo grado";
- al comma 6, lettera i), si richiede di integrare, le indicazioni condizionanti la costruzione di piscine prefabbricate e/o interrato con l'aggiunta dell'alinea: "qualora non ricadenti in zona di tipo B";

**Art. 26 Zona agroforestale del parco**

- I contenuti del comma 17 sono condizionati dagli esiti dell'integrazione alla Valsat. In assenza di tale approfondimento potranno essere declinate in via generale le condizioni di sostenibilità rivolte a generici impianti sportivi e turistici;

**Art. 30 Aree boscate con finalità produttiva e di tutela naturalistica**

- Al comma 1, alinea 2 - Castagneti da frutto abbandonati - si richiede l'integrazione del testo prevedendo che per i castagneti da frutto abbandonati il nulla-osta va rilasciato in coerenza con i contenuti del Piano di gestione del SIC;

**Art. 32 Direttive edilizie per la Zona Agroforestale del Pre-Parco**

- si richiede di sostituire al comma 4, le parole: "ai PRG comunali" con le parole: "agli strumenti urbanistici comunali vigenti";
- al comma 4, lettera a), si richiede di integrare la norma con la disposizione che sono fatte salve le previsioni più restrittive degli strumenti di pianificazione sovraordinati riguardanti gli ambiti inclusi nell'area agroforestale del Pre-Parco;

**Art. 33 Direttive edilizie per le Zone urbane e per i Nuclei**

- si richiede la riformulazione dell'articolo in conformità all'art. 25 della LR 6/2005, con specifico riguardo anche al nulla-osta;

#### **Art. 34 "Zona fluviale"**

- si chiede di sostituire il testo del comma 2 dell'art. 34, con il seguente:

"2. Per tali aree sono stabilite le seguenti linee di intervento:

I) nell'alveo possono essere realizzate solo le opere previste dai progetti di sistemazione idraulica predisposti dal Servizio Tecnico di Bacino del Reno, secondo le modalità indicate dalla deliberazione G. R. dell'Emilia-Romagna n. 3939/94; in particolare: devono essere evitate opere di risezionamento dell'alveo ed opere di difesa trasversale, mentre le opere longitudinali di difesa spondale devono essere realizzate con l'impiego delle tecniche di riqualificazione fluviale o della ingegneria naturalistica; qualora le opere di difesa trasversale si rendano indispensabili per motivati e documentati rischi alla pubblica incolumità e sicurezza, tali opere andranno realizzate secondo le modalità previste dal punto 4.1 della citata Deliberazione;

II) le aree di perialveo sono destinate al mantenimento ed al ripristino dell'ecosistema fluviale (acqua, flora, fauna); sono quindi vietati tutti gli interventi e le attività che esulano da tali finalità, con esclusione delle opere di sistemazione idraulica predisposte dal Servizio Tecnico di Bacino del Reno ed in particolare gli interventi che comportano impermeabilizzazione del terreno e le attività che comportano spandimento di sostanze inquinanti o asportazione di materiali litoidi; possono essere previste attività di tempo libero, culturali, didattiche o di rilevanza sociale, purché non comportanti impermeabilizzazioni, taglio della vegetazione o alterazioni dell'ambiente fluviale, ed eventuali punti di balneazione non attrezzati; le modalità di svolgimento di eventuali manifestazioni con affluenze elevate, sono stabilite dal Regolamento del Parco.";

#### **Art. 43 Impianti tecnologici**

- si chiede di specificare al comma 6, quanto richiesto dalla specifica disciplina in materia di inquinamento luminoso;

#### **Art. 44 Tutela di corsi d'acqua e sorgenti**

- si chiede di modificare il comma 1 dell'articolo come segue:

"1. Nei corsi d'acqua individuati nella cartografia aerofotogrammetrica di base alla scala 1:10.000 (corsi d'acqua con significativa area d'alveo attivo), ricadenti nella Zona Agroforestale del Parco e ed in quella del Pre-Parco:

- sono vietati trasformazioni, manomissioni, immissioni di reflui non depurati, e scarico di materiali;

- sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle opere idrauliche eventualmente esistenti, ed alla realizzazione delle opere previste nei Piani e Programmi approvati dall'Ente Parco;

- sono ammessi gli interventi di "riqualificazione fluviale", aventi come obiettivo il miglioramento dello stato ecologico del fiume, e delle relative funzioni ecosistemiche, secondo le "buone pratiche" di riqualificazione accreditate;

- l'eliminazione di piante e arbusti, di depositi di sovralluvionamento, ed eventuale riprofilatura dell'alveo possono essere eseguiti solo nei casi di grave e documentata ostruzione al deflusso delle acque, e comunque senza alterare l'ambiente fluviale, adottando, per quanto applicabili, le modalità di intervento descritte nel Disciplinare tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua in Siti Natura 2000, approvato con deliberazione di G.R. n. 667 del 18 maggio 2009 e le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica approvate con deliberazione di G.R. n. 246 del 5 marzo 2012.";

**Art. 45 bis Ricovero attrezzi in aziende agricole prive dei requisiti di imprenditore agricolo**

- con riferimento alla proposta di consentire la costruzione di edifici (capanni) da adibire a deposito di attrezzatura, si chiede di approfondire la norma tenendo conto di quanto disposto all'art. 25 della LR n. 6/2005 in relazione ai diversi obiettivi che il Piano intende perseguire e ai possibili modi di intervento nelle diverse zone, tenendo inoltre conto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

**Art.45 ter Demolizione ricostruzione fuori dall'area protetta di edifici residenziali**

- si richiede di eliminare l'articolo;

**Art. 53 - Conservazione degli habitat naturali**

- al comma 7 si chiede di chiarire perché si fa riferimento soltanto agli habitat forestali e non a tutti gli habitat di interesse comunitario presenti nel parco;

**Art. 60 - Allevamenti Zootecnici e pascolamento**

- Si richiede la sostituzione dei commi 2 e 2 bis con il seguente testo: "nel caso di allevamenti che effettuino la distribuzione al suolo delle deiezioni, si deve far riferimento al Regolamento regionale 1/2011 "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

**Con riferimento all'Accordo agro-ambientale**

al capitolo 3 dalle parole "L'abitudine di arare" e fino alle parole "prodotto finito" il testo deve essere così sostituito: "L'abitudine di arare rivoltando a valle il terreno deve essere assolutamente vietata, così come l'aratura o la rippatura lungo le linee di massima pendenza. La consuetudine di arare rivoltando a valle il terreno e l'aratura o la rippatura lungo le linee di massima pendenza sono per quanto possibile da evitare, laddove ciò non comporti alcun pregiudizio in termini di sicurezza per gli operatori agricoli. Tali concetti devono essere ripresi e sanciti anche nei disciplinari di produzione, poiché facenti parte di un "pacchetto qualità" che deve andare oltre il prodotto finito.";

**Con riferimento alla Valsat**

dovrà essere predisposto un documento di Valsat che consenta di valutare i potenziali impatti delle scelte operate dalla Variante e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la variante; si ricorda che ai sensi dell'art. 5 della LR 20/00 potrà quindi essere necessario svolgere le procedure di deposito, pubblicazione e

consultazione per consentire a chiunque di prendere visione dell'elaborato di Valsat modificato integrato e presentare eventuali osservazioni.

- b) di richiedere alla Provincia di Bologna di dedurre sulle riserve di cui al precedente punto a), esprimendosi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 28, comma 11, della L.R. 6/2005;
- c) di invitare l'Amministrazione Provinciale di Bologna a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati del Piano controdedotto che evidenzi le eventuali variazioni apportate anche in accoglimento delle osservazioni pervenute;
- d) di dare atto che la relazione contenente le valutazioni del Gruppo di lavoro, unitamente ai pareri trasmessi dalle Direzioni Generali coinvolte nel medesimo Gruppo, sono depositati presso il Servizio Parchi e Risorse Forestali della Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa.

- - -



**RELAZIONE ISTRUTTORIA DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE  
DEL PARCO STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE**

La presente relazione istruttoria, nell'ambito delle procedure previste dall'art. 28 della L.R. 6/05 e dell'art.27 della L.R. 20/2000, è volta a corrispondere all'adempimento regionale di formulare riserve riguardo ai contenuti della variante al Piano territoriale del Parco storico regionale di Monte Sole, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Bologna n. 32 del 10/06/2013, riportati negli elaborati di seguito indicati:

QUADRO CONOSCITIVO

- Relazione
- Tavola 7 bis Nord - Indagine geomorfologica supplementare, Carta dell'assetto geomorfologico delle aree forestali
- Tavola 7 bis Sud - Indagine geomorfologica supplementare, Carta dell'assetto geomorfologico delle aree forestali
- Tavola 8 Nord - Caratteristiche geologiche, Carta del trasporto solido in sospensione
- Tavola 8 Sud- Caratteristiche geologiche, Carta del trasporto solido in sospensione
- Tavola 9 Nord - Caratteristiche geologiche, carta dell'instabilità potenziale
- Tavola 9 Sud - Caratteristiche geologiche, carta dell'instabilità potenziale
- Tavola 10 Nord Caratteristiche geologiche, carta della gestione geomorfologica
- Tavola 10 Sud - Caratteristiche geologiche, carta della gestione geomorfologica
- Tavola 13 Nord - Analisi delle formazioni forestali, Carta fisionomico-strutturale della vegetazione
- Tavola 13 Sud- Analisi delle formazioni forestali, Carta fisionomico-strutturale della vegetazione
- Tavola 13 bis Nord - Carta fisionomico-strutturale della vegetazione aggiornata con variante 2007 con i dati della Carta Forestale della Provincia di Bologna
- Tavola 13 bis Sud - Carta fisionomico-strutturale della vegetazione aggiornata con variante 2007 con i dati della Carta Forestale della Provincia di Bologna
- Piano di gestione del SIC

## ELABORATI DI PROGETTO

- Relazione generale
- Elaborato 2 - Norme di Attuazione
- Elaborato 3a Nord - Organizzazione generale del Piano
- Elaborato 3a Sud - Organizzazione generale del Piano
- Elaborato 3b Nord - Organizzazione generale del Piano, mobilità
- Elaborato 3b Sud - Organizzazione generale del Piano, mobilità
- Elaborato 3.1 - Zona del Memoriale
- Elaborato 4.1 - Itinerari: A Itinerari del Memoriale
- Elaborato 4.2 - Itinerari: B Itinerari per Montovolo
- Elaborato 4.3 - Itinerari: C percorsi del paesaggio etrusco
- Elaborato 4.4 - Itinerari: D Percorso naturalistico
- Elaborato 4.5 - Itinerari: E itinerari della risorsa acqua
- Elaborato 4.6 - Itinerari: F percorsi nei paesaggi di Morandi
- Elaborato 5 Nord - Modalità d'uso del territorio
- Elaborato 5 Sud - Modalità d'uso del territorio
- Elaborato 6 Nord - Perimetri e zone di legge
- Elaborato 6 Sud - Perimetri e zone di legge
- Elaborato 9 Nord - Accessibilità per interventi di sicurezza e per la ridotta mobilità
- Elaborato 9 Sud - Accessibilità per interventi di sicurezza e per la ridotta mobilità
- Elaborato 10 - Programma di Massima per l'attuazione
- Accordo Agro-Ambientale

## VALSAT

- Elaborato 11 - Valutazione di Sostenibilità Ambientale territoriale (VALSAT) ai sensi del D. Lgs. 4/2008;
- Elaborato 12 - Studio di incidenza sul S.I.C. di Monte Sole IT 4050003.

La variante al Piano territoriale del Parco storico regionale di Monte Sole è pervenuta all'Amministrazione regionale ed è stata valutata dal Gruppo di lavoro di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 20 del 16 gennaio 1996 e n. 312 del 13 marzo 2001, del quale fanno parte le Direzioni Generali: Agricoltura; Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa; Attività Produttive, Commercio e Turismo; Cultura, Formazione e Lavoro; Organizzazione, Sistemi Informativi e Telematici;

Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità; Sanità e Politiche Sociali; oltre al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.

Il Gruppo di lavoro è stato convocato con lettera Prot. NP 2013 n.9892 del 29 luglio 2013 per le giornate del 6 e 13 settembre 2013 e successivamente per le giornate del 20/9/2013 e del 7/10/2013; in tali sedi è stato sviluppato il confronto tra le diverse Direzioni Generali e sono stati formulati i diversi pareri.

Sulla base delle valutazioni e dei pareri espressi dalle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro, depositati agli atti del Servizio Parchi e Risorse Forestali, ai fini della conformità della variante al Piano territoriale del Parco storico regionale di Monte Sole al PTPR e agli altri strumenti della programmazione e pianificazione regionale, ai sensi dell'art.28 comma 10 della L.R. 6/95, si propone di sollevare le seguenti riserve, per le motivazioni di volta a volta indicate.

#### **Considerazioni di carattere generale**

Il piano territoriale vigente è stato approvato nel 1997, ma la sua elaborazione risale alla prima metà degli anni '90, ne consegue l'esigenza di una sua revisione. Tuttavia, con la variante in esame, che è dichiaratamente parziale, in quanto affronta, essenzialmente, soltanto i temi dell'utilizzo delle risorse e delle trasformazioni edilizie, si è persa l'occasione di procedere ad un lavoro sistematico per un reale aggiornamento generale del piano, seppure necessario. Anche l'adeguamento normativo, che come si dichiara in relazione, è alla base della proposta di variante, risulta essere parziale e incompleto. A titolo esemplificativo, alcuni aggiornamenti normativi dovuti in seguito all'entrata in vigore della L.R. 6/2005, come la zonizzazione dei territori urbanizzati come zona D, non sono avvenuti correttamente. Analogamente non sono stati esperiti alcuni aggiornamenti dovuti in base alla L.R. 24/2011. Pertanto, con le riserve proposte, si intende dare un contributo al perseguimento degli obiettivi di coerenza e correttezza dello strumento di pianificazione.

#### **RISERVA N.1**

Si chiede di sostituire in tutti gli elaborati di piano, legende delle tavole comprese, la parola "Pre-Parco" con le parole "Area Contigua (ex Pre-Parco)".

**Motivazione**

Adeguamento dovuto ai sensi dell'art. 25 L.R. n. 6/05.

**Con riferimento alla Relazione del Quadro Conoscitivo****RISERVA N.2**

Si richiede un'integrazione della relazione rispetto a tutti quegli elementi che sono i principali oggetti della proposta di variante. Si rende pertanto necessario fornire: dati quali-quantitativi sugli edifici esistenti, diroccati e semidiroccati compresi, edifici incongrui, edifici di servizio incongrui; caratteristiche dell'area oggetto di previsioni del campo da golf adiacente al centro sportivo Piccolo Paradiso, caratteristiche dell'area demaniale del laghetto di Lorianò, "zona agroforestale situata ad est della frazione di Sperticano".

**Motivazione**

La relazione è piuttosto sintetica e non contiene elementi conoscitivi relativi agli oggetti su cui la variante intende assumere delle precise decisioni.

**Cartografia del quadro conoscitivo****RISERVA N.3**

Si richiede di valutare l'opportunità della sostituzione della tavola n. 13 bis "carta fisionomico-strutturale della vegetazione aggiornata con variante 2007" con la carta forestale del PTCP vigente.

**Motivazione**

La tavola non sembra essere coerente con la carta forestale allegata al PTCP di Bologna in vigore.

**RISERVA N.4**

Si richiede di chiarire se la carta forestale aggiornata, tavola n. 13 bis, è servita come base per la costruzione delle tavole di progetto.

**Motivazione**

Non risulta esplicitato il valore dell'aggiornamento effettuato.

**Altri elaborati del quadro conoscitivo**

**RISERVA N. 5**

Il Piano di gestione del sito IT 4050003 "Monte Sole" non è realmente integrato al Piano. E' necessario approfondire il rapporto tra questo strumento e la normativa di piano. In particolare si chiede di chiarire come vengono applicate le indicazioni in esso contenute.

**Motivazione**

Le scelte proposte con la variante non risultano in alcun modo derivare dal piano di gestione del sito.

**RISERVA N. 6**

Si richiede di integrare il Quadro conoscitivo con un'analisi finalizzata ad individuare lo stato attuale dei "luoghi degli eccidi" e di tutti gli "edifici semidiroccati" per cui la variante contiene delle previsioni di recupero.

**Motivazione**

L'integrazione è finalizzata ad effettuare un'adeguata valutazione della proposta di recupero e ricostruzione dei luoghi.

**Con riferimento alla Relazione di progetto****RISERVA N. 7**

Si richiede un'integrazione sostanziale della relazione, che chiarisca i passaggi logici effettuati tra analisi conoscitive e scelte di piano.

**Motivazione**

La relazione generale consta di poche pagine e non risulta esaustiva delle scelte di piano proposte né delle motivazioni sottese. In particolare non viene restituito un quadro coerente ed organico del piano e si rileva mancanza di legame tra i diversi strumenti che a vario titolo definiscono il governo del territorio del parco: progetto d'intervento particolareggiato, piano di gestione del sito di Rete Natura 2000, future misure di conservazione specifiche da approvarsi nei prossimi mesi, accordo agro ambientale. Inoltre, la relazione non chiarisce il rapporto fra gli approfondimenti conoscitivi effettuati e le modificazioni effettivamente proposte con la variante.

**RISERVA N. 8**

Si richiede di inserire un apposito paragrafo che riporti e chiarisca i contenuti essenziali della normativa regionale in materia di inquinamento luminoso.

**Motivazione**

Risulta necessario l'adeguamento alla normativa di riferimento in materia di inquinamento luminoso: L.R.19/2003, D.G.R. n. 2263/2005, D.D.G.A. n. 14096/2006 e s.m.i.

**Con riferimento agli elaborati di progetto****RISERVA N. 9**

Nella cartografia di Piano è necessario indicare che l'area del Parco è anche zona di protezione dall'inquinamento luminoso.

**Motivazione**

Precisazione necessaria in relazione alla normativa in materia di inquinamento luminoso citata.

**Tavole di progetto 3.1 3a e 6****RISERVA N. 10**

Le tavole sono da modificare distinguendo chiaramente: l'area del Memoriale, la zona di riferimento del Memoriale, le zone B e C che insistono nell'area di riferimento del Memoriale.

**Motivazione**

La campitura della zona di riferimento del Memoriale impedisce la lettura della zonizzazione di piano e della organizzazione generale del piano. Si suggerisce pertanto di indicare la zona di riferimento del Memoriale con un perimetro tratteggiato, inserendo la campitura e i confini delle zone B e C per la stessa porzione di territorio.

E' necessario rendere chiara e corretta la distinzione delle diverse zone anche al fine di agevolare la gestione del parco e l'applicazione della normativa di riferimento.

**Tavola di progetto 3.1****RISERVA N.11**

Occorre integrare la legenda della tavola con la simbologia riferita ai cerchi rossi che individuano le zone di percezione del contesto

**Motivazione**

Ai fini della corretta lettura della tavola.

### **Tavola 3a Organizzazione generale del piano**

#### **RISERVA N.12**

La carta deve essere integrata con l'indicazione della fonte e della data del rilievo. Inoltre sono presenti alcuni refusi rappresentati dalla mancanza di campitura in alcune aree.

#### **Motivazione**

E' necessario rendere nota la provenienza della fonte dei dati.

### **Con riferimento alle Norme di Attuazione:**

#### **RISERVA N.13**

Si segnala il mancato inserimento degli allegati A, B e C, presenti nella vigente normativa di piano e si rileva altresì un errore nella numerazione degli articoli costituenti le norme di attuazione allorché si passa dall'articolo 8 all'art. 10.

#### **Motivazione**

Rendere precisa e coerente la normativa.

### **Art. 6 - Finalità del Piano**

#### **RISERVA N.14**

Al comma 1 -II) sostituire le parole "Programma di gestione e valorizzazione del parco di cui all'Art. 34 della L.R. n.6/05" con le parole "Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea di cui all'art. 19 della L.R. n. 24/2011".

#### **Motivazione**

Adeguamento alla L.R. n. 24/2011.

### **Art. 7 Oggetto e ambito territoriale del Piano**

#### **RISERVA N.15**

Il comma 1 è sostituito dal seguente: "Oggetto ed ambito territoriale del Piano è tutta l'area specificamente individuata nelle relative tavole. Questa comprende, ai sensi dell'Art. 25 della L.R. n° 06/05, la zona del Parco e l'Area contigua (ex Pre-Parco). La Zona del Parco è articolata in zone territoriali omogenee ed è disciplinata in conformità alle leggi regionali n° 19/89 e n° 06/05; l'Area contigua (ex Pre-Parco) è disciplinata dal presente Piano ai sensi della

L.R. n° 06/05 ed in conformità all'Art. 32 della L. n°394/91".

**Motivazione**

Adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 6/05.

**Art. 8 Elaborati costitutivi del piano**

**RISERVA N. 16**

Si chiede lo stralcio dei nominativi dei progettisti degli elaborati di variante inseriti impropriamente nell'articolato.

**Motivazione**

Correzione di errore materiale.

**Art. 10 Efficacia del Piano nella Zona del Parco**

**RISERVA N. 17**

Si chiede la cancellazione del comma 3 dell'art. 10.

**Motivazione**

E' improprio e in contrasto con la normativa regionale di cui alla L.R. 3/1999 ed alla disciplina applicativa fissata con deliberazione G.R. 1117/2000, che attribuiscono la gestione tecnica ed amministrativa del vincolo idrogeologico per delega a Enti diversi dal Parco, stabilire che le disposizioni del Piano e quelle del Regolamento del Parco costituiscono il riferimento a cui attenersi per il rilascio delle autorizzazioni. Inoltre si richiamano procedure inesistenti nella disciplina attuale.

**Art.11 Parere di conformità del parco (e seguenti articoli 12, 15, 23, 24)**

**RISERVA N. 18**

Il riferimento al Comitato tecnico-scientifico deve essere eliminato.

**Motivazione**

Adeguamento normativo dovuto in quanto l'organismo è stato abrogato dalla L.R. 24/11.

**Art. 13 Articolazione della zona del parco e art. 25 Articolazione della zona del Pre-parco**

**RISERVA N. 19**



E' necessario integrare gli artt. 13 e 25 delle NTA del Parco, con un comma che renda palese che la regolamentazione degli interventi e delle previsioni nell'ambito del Parco e del Pre-Parco potranno essere realizzate se non in contrasto con le disposizioni del PTPR (Sistemi, Zone ed Elementi) così come recepiti agli artt. 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 8.2 e 8.3 (Tav. 1 - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali - foglio V, a scala 1:25000) del PTCP vigente.

#### **Motivazione**

In riferimento alle valutazioni espresse con Delibera di G.R. 813/2009 sul Documento preliminare rispetto alle disposizioni sopravvenute con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con la conseguente modificazione degli artt. 1, 2, 21 e 22 delle Norme tecniche del Piano, si ritiene opportuno richiedere integrazioni, in quanto quelle fornite avrebbero dovuto comportare il recepimento delle disposizioni del PTPR/PTCP vigenti, anche negli altri articoli normativi del Piano del Parco e del Pre-Parco.

#### **Articolo 14 Zona del Memoriale**

##### **RISERVA N.20**

In generale e con particolare riferimento ai commi 4, 5, 6, 8 9 e 10, si specifica che il Progetto d'intervento particolareggiato per la "Zona del Memoriale", approvato dalla Provincia nel 2004 è vigente e pertanto l'articolato deve essere adeguato non prevedendo più il mandato di redigere il progetto stesso, neppure per l'assetto dell'area agroforestale. Si richiede inoltre l'integrazione della norme con i contenuti del progetto d'intervento particolareggiato approvato.

#### **Motivazione**

Il rimando al Progetto d'intervento particolareggiato vigente di cui al comma 10 non è sufficiente, gli eventuali contenuti di carattere normativo ivi presenti devono essere riportati nelle norme di attuazione.

##### **RISERVA N.21**

Al comma 7 si richiede di rivedere la previsione di un nuovo camposanto, con una precisa collocazione, dando mandato al Comune di Marzabotto, in quanto competente in materia, la

ricerca di un'area alternativa in accordo con i diretti interessati.

#### **Motivazione**

Si ritiene che la proposta di realizzazione di un nuovo camposanto posto ad est dell'attuale cimitero monumentale di Casaglia da adibire alla sepoltura dei monaci e delle suore del Convento della Piccola Famiglia dell'Annunziata, non possa essere assentita in quanto l'intervento andrebbe ad alterare la memoria e la testimonianza storica del luogo ed inoltre le aree esterne contigue, non appaiono idonee sia dal punto di vista naturalistico che morfologico. Inoltre la competenza sui cimiteri è del Comune di Marzabotto. Si richiede pertanto di chiarire con il Comune stesso la possibilità che la richiesta dei religiosi possa essere eventualmente soddisfatta all'interno dell'area del Memoriale nella vicinanza dei monasteri.

#### **Art. 15 Zona agroforestale del parco**

##### **RISERVA N.22**

Al comma 2 bis si richiede un chiarimento rispetto alla specificità attribuita a tale porzione di zona C.

#### **Motivazione**

Esigenza di comprendere la *ratio* della normativa.

#### **Art. 16 Aree del parco con finalità di tutela naturalistica e protezione idrogeologica**

##### **RISERVA N.23**

Al comma 2 lett. b) alinea 4, si richiede di tradurre i contenuti del Piano di gestione del SIC indirizzi, direttive e prescrizioni al fine della valutazione di incidenza.

#### **Motivazione**

Rendere efficace e trasparente l'applicazione delle misure di conservazione relative agli habitat e alle specie di interesse comunitario.

#### **Art. 20 Regolamentazione edilizia nella zona agroforestale del parco**

##### **RISERVA N.24**

comma 4, si chiede di aggiornare il riferimento di legge, citando la legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 "Disciplina

dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”.

**Motivazione**

Il riferimento alla L.R. 26/94 è errato in quanto la legge è stata abrogata dalla L.R. 4/09.

**RISERVA N.25**

comma 2, punto II), si chiede di esplicitare i motivi per cui viene riportata la definizione di “siti storicamente edificati” come nucleo edilizio rilevato da Catasto Pontificio;

**Motivazione**

Non si riscontra la relazione della definizione con gli interventi ammissibili. Non rimanendoci più traccia fisica di quanto storicamente edificato, non ci sono inoltre le ragioni per promuovere la ricostruzione filologica degli antichi edifici, dei quali l'unica memoria è quella riportata nel catasto pontificio.

**RISERVA N.26**

comma 2, punto I), si richiede di eliminare, tutto il paragrafo, dalle parole “in mancanza” alle parole “terzo grado”.

**Motivazione**

E' necessario fornire una definizione di “edificio semidiroccato”, che presupponga la presenza di una costruzione ancora riconoscibile sotto il profilo tipologico, formale e strutturale.

**RISERVA N.27**

comma 6, lettera i), si richiede di integrare, le indicazioni condizionanti la costruzione di piscine prefabbricate e/o interrato con l'aggiunta dell'alinea: “qualora non ricadenti in zona di tipo B”.

**Motivazione**

Per conformità a quanto disposto all'art. 25, comma 1, lett.b) della LR 6/2005.

**Art. 26 Zona agroforestale del Pre-parco**

**RISERVA N.28**

I contenuti del comma 17 sono condizionati dagli esiti dell'integrazione alla Valsat. In assenza di tale

approfondimento potranno essere declinate in via generale le condizioni di sostenibilità rivolte a generici impianti sportivi e turistici.

**Motivazione**

La previsione di un campo da golf in un'area (non individuata cartograficamente) adiacente alla zona ricreativa denominata "Piccolo Paradiso", così come introdotta dalla variante, richiede una più attenta valutazione.

**Art. 30 Aree boscate con finalità produttiva e di tutela naturalistica**

**RISERVA N.29**

Comma 1, alinea 2 - Castagneti da frutto abbandonati - si richiede l'integrazione del testo prevedendo che per i castagneti da frutto abbandonati il nulla-osta va rilasciato in coerenza con i contenuti del Piano di gestione del SIC.

**Motivazione**

I castagneti costituiscono l'habitat di interesse comunitario 9260.

**Art. 32 Direttive edilizie per la Zona Agroforestale del Pre-parco**

**RISERVA N.30**

Si richiede di sostituire al comma 4, le parole: "ai PRG comunali" con le parole: "agli strumenti urbanistici comunali vigenti".

**Motivazione**

Correzione di errore materiale.

**RISERVA N.31**

comma 4, lettera a), si richiede di integrare la norma con la disposizione che sono fatte salve le previsioni più restrittive degli strumenti di pianificazione sovraordinati riguardanti gli ambiti inclusi nell'area agroforestale del Pre-Parco

**Motivazione**

In quanto la lettera a) prevede che le nuove costruzioni possono interessare anche aree di tutela naturalistica e a vocazione produttiva agricola dove questi nuovi interventi edilizi potrebbero non essere ammessi.

## **Art. 33 Direttive edilizie per le Zone urbane e per i Nuclei**

### **RISERVA N.32**

Si richiede la riformulazione dell'articolo in conformità all'art. 25 della LR 6/2005, con specifico riguardo anche al nulla-osta.

### **Motivazione**

Ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett d) della L.R 6/2005 le zone D sono zone di parco, mentre le zone indicate dal piano sono immerse nella matrice dell'area contigua e si suppone che siano assimilabili a questa zona.

## **Art. 34 Zona fluviale**

### **RISERVA N.33**

Si chiede di sostituire il testo del comma 2 dell'art. 34, con il seguente:

"2. Per tali aree sono stabilite le seguenti linee di intervento:

I) nell'alveo possono essere realizzate solo le opere previste dai progetti di sistemazione idraulica predisposti dal Servizio Tecnico di Bacino del Reno, secondo le modalità indicate dalla deliberazione G. R. dell'Emilia-Romagna n. 3939/94; in particolare: devono essere evitate opere di risezionamento dell'alveo ed opere di difesa trasversale, mentre le opere longitudinali di difesa spondale devono essere realizzate con l'impiego delle tecniche di riqualificazione fluviale o della ingegneria naturalistica; qualora le opere di difesa trasversale si rendano indispensabili per motivati e documentati rischi alla pubblica incolumità e sicurezza, tali opere andranno realizzate secondo le modalità previste dal punto 4.1 della citata Deliberazione;

II) le aree di perialveo sono destinate al mantenimento ed al ripristino dell'ecosistema fluviale (acqua, flora, fauna); sono quindi vietati tutti gli interventi e le attività che esulano da tali finalità, con esclusione delle opere di sistemazione idraulica predisposte dal Servizio Tecnico di Bacino del Reno ed in particolare gli interventi che comportano impermeabilizzazione del terreno e le attività che comportano spandimento di sostanze inquinanti o asportazione di materiali litoidi; possono essere previste attività di tempo libero, culturali, didattiche o di rilevanza sociale, purché non comportanti impermeabilizzazioni, taglio della

vegetazione o alterazioni dell'ambiente fluviale, ed eventuali punti di balneazione non attrezzati; le modalità di svolgimento di eventuali manifestazioni con affluenze elevate, sono stabilite dal Regolamento del Parco."

#### **Motivazione**

Gli interventi di gestione idraulica attuati dai Servizi tecnici di bacino rispondono a prioritari obiettivi di messa in sicurezza idraulica del territorio, che devono essere eseguiti con tecniche di volta in volta adeguate alle problematiche ed al contesto.

#### **Art. 43 Impianti tecnologici**

##### **RISERVA N. 34**

Si chiede di specificare al comma 6, quanto richiesto dalla specifica disciplina in materia di inquinamento luminoso.

#### **Motivazione**

Nei documenti presentati non si trovano adeguati riferimenti alla materia.

#### **Art. 44 Tutela di corsi d'acqua e sorgenti**

##### **RISERVA N.35**

Si chiede di modificare il comma 1 dell'articolo come segue:  
"1. Nei corsi d'acqua individuati nella cartografia aerofotogrammetrica di base alla scala 1:10.000 (corsi d'acqua con significativa area d'alveo attivo), ricadenti nella Zona Agroforestale del Parco e ed in quella del Pre-Parco:

- sono vietati trasformazioni, manomissioni, immissioni di reflui non depurati, e scarico di materiali;
- sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle opere idrauliche eventualmente esistenti, ed alla realizzazione delle opere previste nei Piani e Programmi approvati dall'Ente Parco;
- sono ammessi gli interventi di "riqualificazione fluviale", aventi come obiettivo il miglioramento dello stato ecologico del fiume, e delle relative funzioni ecosistemiche, secondo le "buone pratiche" di riqualificazione accreditate;

- l'eliminazione di piante e arbusti, di depositi di sovralluvionamento, ed eventuale riprofilatura dell'alveo possono essere eseguiti solo nei casi di grave e documentata ostruzione al deflusso delle acque, e comunque senza alterare l'ambiente fluviale, adottando, per quanto applicabili, le modalità di intervento descritte nel Disciplinare tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua in Siti Natura 2000, approvato con deliberazione di G.R. n. 667 del 18 maggio 2009 e le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica approvate con deliberazione di G.R. n. 246 del 5 marzo 2012."

#### **Motivazione**

L'articolo ammette una tipologia di intervento, quale la "pulizia del letto fluviale in senso stretto" potenzialmente pericolosa per l'integrità di un corso d'acqua, se intesa in maniera tradizionale, e quindi in contrasto con le finalità di tutela ambientale. E' più efficace rimandare a metodi accreditati di gestione dei corsi d'acqua di recente emanazione.

Inoltre non tiene conto della necessità di tutela delle forme viventi non percettibili visivamente o non espressamente tutelate.

#### **Art. 45 bis Ricovero attrezzi in aziende agricole prive dei requisiti di imprenditore agricolo**

#### **RISERVA N.36**

Con riferimento alla proposta di consentire la costruzione di edifici (capanni) da adibire a deposito di attrezzatura, si chiede di approfondire la norma tenendo conto di quanto disposto all'art. 25 della LR n. 6/2005 in relazione ai diversi obiettivi che il Piano intende perseguire e ai possibili modi di intervento nelle diverse zone, tenendo inoltre conto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

#### **Motivazione**

La previsione potrebbe determinare la presenza di numerosi edifici che di fatto porterebbero alla lottizzazione di parti di parco. Inoltre, per chi non è agricoltore a titolo principale, un capanno per la custodia di attrezzi in aperta campagna non sarebbe molto idoneo sia perché non potrebbe adeguatamente contenere della grande attrezzatura (trattore) sia perché rimarrebbe incustodito. In realtà questa norma, su

appezzamenti così piccoli, potrebbe consentire la realizzazione di piccole costruzioni che presto si trasformerebbero in pseudo abitazioni per il fine settimana senza nessun tipo di urbanizzazione.

#### **Art.45 ter Demolizione ricostruzione fuori dall'area protetta di edifici residenziali**

##### **RISERVA N.37**

si richiede di eliminare l'articolo.

##### **Motivazione**

Come previsto dall'art. 24, comma 1 della L.R. 6/2005, la competenza del PTP è rivolta a regolare l'assetto del territorio all'interno dell' area protetta.

#### **Art. 53 Conservazione degli habitat naturali**

##### **RISERVA N.38**

Al comma 7 si chiede di chiarire perché si fa riferimento soltanto a gli habitat forestali e non a tutti gli habitat di interesse comunitario presenti nel parco.

##### **Motivazione**

Completezza e coerenza della normativa

#### **Art. 60 Allevamenti Zootecnici e pascolamento**

##### **RISERVA N.39**

Si richiede la sostituzione dei commi 2 e 2 bis con il seguente testo: "nel caso di allevamenti che effettuino la distribuzione al suolo delle deiezioni, si deve far riferimento al Regolamento regionale 1/2011 "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari".

##### **Motivazione**

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari deve rispettare le disposizioni regionali previste, qualora gli strumenti di pianificazione e programmazione del parco non prevedano ulteriori restrizioni necessarie alla tutela dell'area protetta.

#### **Autorizzazione paesaggistica**



Si ricorda infine che il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 ha modificato il comma 2 dell'art. 142 (Aree tutelate per legge) confermando per "Parchi e Zone Umide" l'obbligatorietà, anche per le zone urbanizzate alla data del 6 settembre 1985, del procedimento di autorizzazione paesaggistica per qualunque intervento di trasformazione relativo alle preesistenze insediative ricadenti in tali ambiti. Pertanto tale riferimento dovrà essere riportato all'interno delle NTA del PTP.

### **Con riferimento all'Accordo agro-ambientale**

#### **RISERVA N. 40**

Al capitolo 3 Dalle parole "L'abitudine di arare" e fino alle parole "prodotto finito" il testo deve essere così sostituito: "L'abitudine di arare rivoltando a valle il terreno deve essere assolutamente vietata, così come l'aratura o la rippatura lungo le linee di massima pendenza. La consuetudine di arare rivoltando a valle il terreno e l'aratura o la rippatura lungo le linee di massima pendenza sono per quanto possibile da evitare, laddove ciò non comporti alcun pregiudizio in termini di sicurezza per gli operatori agricoli. Tali concetti devono essere ripresi e sanciti anche nei disciplinari di produzione, poiché facenti parte di un "pacchetto qualità" che deve andare oltre il prodotto finito."

#### **Motivazione**

Pur comprendendo l'esigenza di contenere i fenomeni erosivi nel territorio collinare e montano, si evidenzia che la modalità "... di arare rivoltando a valle il terreno ..." e "... l'aratura o la rippatura lungo le linee di massima pendenza ..." possono rappresentare in molti casi una necessità dettata da esigenze di sicurezza, per evitare possibili ribaltamenti delle macchine agricole con conseguenze anche mortali per gli operatori.

### **Con riferimento alla Valsat**

#### **RISERVA N.41**

Dovrà essere predisposto un documento di Valsat che consenta di valutare i potenziali impatti delle scelte operate dalla Variante e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la Variante; si ricorda che ai sensi dell'art. 5 della LR 20/00 potrà quindi

essere necessario svolgere le procedure di deposito, pubblicazione e consultazione per consentire a chiunque di prendere visione dell'elaborato di Valsat modificato integrato e presentare eventuali osservazioni.

### **Motivazione**

Il documento "Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale" (Valsat), svolge le funzioni affidate al "Rapporto ambientale" di cui all'art. 13 del D. Lgs 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. 4/08; si ricorda che i contenuti di tale documento sono sintetizzati nell'allegato VI di tale decreto.

Sulla base delle scelte proposte il documento di VALSAT elaborato per la Variante al Piano del Parco di Monte Sole appare carente per quanto attiene:

- alla "illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani"; in particolare non risulta essere esplicitata l'analisi di coerenza con il PTCP e con il PTPR per quanto attiene agli aspetti cartografici e normativi (ad esempio con le aree boscate e di tutela paesaggistica), sia l'analisi di coerenza interna;
- alla "sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione"; pertanto è necessario integrare la valutazione con l'esame delle alternative rispetto alle scelte operate dalla variante con particolare riferimento alle modifiche alle norme di attuazione che riguardano le direttive edilizie, la possibilità di demolire e ricostruire edifici esistenti per le quali non sono presenti analisi di sostenibilità territoriale e ambientale;
- alla attenta e puntuale valutazione di sostenibilità territoriale e ambientale del campo golf previsto in località Piccolo Paradiso la cui previsione non pare coerente con le finalità del Parco Storico di Monte Sole; in particolare dovrà esserne valutata la coerenza con gli obiettivi e le finalità del Piano e esaminati i possibili impatti territoriali e ambientali (fabbisogno idrico, tutele paesaggistico-ambientali presenti, aree boscate) che una tale rilevante previsione determina;
- alla "descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali

significativi derivanti dall'attuazione del piano", nel senso che il monitoraggio deve essere esteso ai contenuti propri, cioè alle scelte, del piano; inoltre il monitoraggio deve essere definito nella tempistica, nelle risorse e nelle modalità, affinché possa essere in grado di fornire un quadro sull'andamento dell'attuazione del piano, tale da consentire un eventuale ri-orientamento del piano stesso.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1574

data 15/10/2013

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'